

1) Alla luce delle attività svolte dall'Agenzia, quale ritiene sia la questione ambientale che necessita di un puntuale intervento normativo per rendere possibile un'efficace azione di controllo?

È oggi al centro dell'attenzione la tematica suolo, intersezione chiave tra matrici ambientali (aria, deposizioni, acque superficiali e sotterranee), vegetazione, fauna, impatti sulla salute umana diretti e attraverso la catena alimentare (agricoltura, frutticoltura, zootecnia...), rilevanza sociale connessa alla proprietà, interessi economici legati all'uso e allo sfruttamento, aspetti di rischio dovuti a fenomeni di destabilizzazione, ricettacolo di azioni illegali connesse alla sua capacità di occultare.

Una matrice dalla rilevanza così variegata e complessa è oggi oggetto di diverse normative, che però non sempre si integrano o completano pienamente tra di loro, come necessario per garantire una piena protezione e una gestione efficace della risorsa. In particolare:

- terre e rocce da scavo sono oggetto di un DPR di recentissima approvazione, che dovrebbe aumentare il livello di controllo e di monitoraggio richiesto, e che richiederà attenzione nell'integrazione con le norme sui siti contaminati;
- manca ancora a livello nazionale una normativa specifica sulla analisi di rischio e la bonifica dei terreni a destinazione agricola, nonostante fosse già prevista nel primo D.M. relativo a tale tematica, risalente al 1999.

2) Il 22 maggio 2015 è stata approvata la L. n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"; dopo quasi un anno dalla sua entrata in vigore quale impatto ha avuto sull'attività e l'organizzazione dell'ARPA?

Ha rinsaldato ulteriormente i rapporti di collaborazione istituzionale tra ARPA e Corpo Forestale Valdostano, ovvero tra le funzioni tecniche di controllo espletate dal nostro ente a supporto del CFV, individuato in VdA come organo a cui sono attribuite le funzioni polizia giudiziaria in campo ambientale.

In questa prospettiva è stato da subito attuato l'istituto dell'asseverazione tecnica delle prescrizioni del CFV da parte di ARPA, in qualità di ente specializzato competente nella materia trattata, come previsto dalle modifiche apportate dalla L.68 al D.Lgs.152/06 (art. 318-ter, 1.).

3) La soppressione delle province in che modo potrà influire sulle attività dell'Agenzia?

Non avrà influenze specifiche, perché la Regione autonoma Valle d'Aosta non comprende province; le funzioni prefettizie e le competenze provinciali fanno direttamente capo alla Regione. A prescindere da questa specificità della nostra regione, sarà l'entrata in vigore della legge che istituisce il Sistema Nazionale per la protezione e la ricerca ambientale, di cui alla domanda successiva, a richiedere importanti modifiche alla Legge regionale istitutiva dell'Agenzia, che consideri le nuove attribuzioni operative e ridefinisca i rapporti con i vari attori istituzionali.

4) Quali risultati si attende dall'approvazione della recente legge di riordino del Sistema?

Sono molteplici i punti qualificanti della legge 28 giugno 2016, n. 132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale". Voglio citare tra gli altri:

- l'attribuzione alle Agenzie del ruolo di Punti Focali Regionali (PFR) della rete nazionale di informazione ambientale SINAnet, con affermazione del ruolo chiave delle Agenzie nella produzione, trasmissione alle istituzioni e diffusione al pubblico dei dati ambientali. Il costituire riferimento per la gestione dell'informazione ambientale, di fatto già oggi a cura del sistema ma senza ancora adeguato riconoscimento da parte della collettività, costituirà un fondamentale fattore di rafforzamento e di connotazione pubblica del Sistema.
- l'esplicito riferimento alla salute pubblica e agli obiettivi di prevenzione collettiva come dimensione fondamentale per la caratterizzazione dei fattori ambientali, in una logica di necessario rafforzamento di dialogo e sinergia operativa ambiente-salute;
- l'espressa inclusione tra le attività del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente dell'attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica finalizzata all'espletamento delle attività, a riconoscimento del necessario e di fatto già consolidato presidio della frontiera conoscitiva costituita dalla complessità ambientale, calata nella dimensione territoriale;
- la collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie per programmi di divulgazione ed educazione ambientale, e di formazione e aggiornamento in materia ambientale, in una

prospettiva di formazione e sensibilizzazione aperta verso tempi e generazioni future, sulla scala propria delle dinamiche dell'ambiente.

Per queste, come per tutte le altre attività che il Sistema Nazionale è tenuto a garantire, un punto centrale sarà la definizione a livello normativo dei LEPTA – Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali – costituenti il quadro di riferimento omogeneo delle attività da garantire, e il cui conseguimento sarà l'obiettivo prioritario del Sistema, al fine di renderlo operativo con modalità armonizzate su tutto il territorio nazionale.

In termini ancora più generali, ciò che fortemente auspico, e rispetto a cui la nuova legge dovrà avere un ruolo fondamentale, è che il Sistema venga conosciuto e riconosciuto da cittadini, istituzioni, politici, amministratori, media, portatori di interessi, venendo ad assumere il ruolo istituzionale e la considerazione nella società che gli competono, e che sono necessari per affrontare e confrontarsi con temi e problemi ambientali.